



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 2076/2015 in data 6.3.2015

da

- [REDACTED], con il patrocinio degli avv. [REDACTED]
[REDACTED] con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultimo in [REDACTED]

attrice / opponente

contro

- [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. BOSCHI ROBERTO MARIA,
con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIALE APPIANI 9 - TREVISO

convenuto / opposto

avente per oggetto: **Altri contratti d'opera,**

trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.6.2018, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- per [REDACTED]

“In via principale:

respingersi tutte le istanze, domande ed eccezioni di controparte e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 5648/2014 D.I., n. 9876/2014 R.G. emesso dal Tribunale di Treviso in data 20.11.2014 per tutti i motivi esposti in atti;

In ogni caso:

con integrale rifusione delle spese e competenze di lite”



- per [REDACTED]

“NEL MERITO: rigettare l’opposizione proposta dall’attrice opponente, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto N.5648/14 (R.G. 9876/14) emesso il 20 novembre 2014 dal Tribunale di Treviso, nella persona della dott.ssa Daniela Ronzani a favore del Signor [REDACTED], oltre agli interessi legali e successive occorrente;

IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste affinché, previa revoca della precedente ordinanza dell’11.05.2016, sia ammessa la prova per testi sui fatti di cui in narrativa e, in particolare, con riguardo ai capitoli di seguito riprodotti:

1. *“Vero che ha lavorato con la mansione di corniciaio fino al 30 settembre 2010 presso l’azienda di [REDACTED]?”*
2. *“Vero che in data 01 ottobre 2010 è stato assunto con la stessa mansione di corniciaio presso la [REDACTED]?”*
3. *“Vero che l’attività commerciale svolta dall’azienda di [REDACTED] e che viene svolta dalla società [REDACTED] è la fabbricazione di prodotti vari in legno?”*
4. *“Vero che l’azienda di [REDACTED] ha eseguito negli anni 2002, 2003 e 2004 i lavori per il rifacimento del [REDACTED]?”*

Si indicano a testi i Signori: [REDACTED]

IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari integralmente rifusi oltre ad accessori di legge”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

[REDACTED] aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della [REDACTED] SRL per la somma di € € 51.645,69, pari al compenso per l’opera di intermediazione dallo stesso prestata in relazione a diversi lavori di restauro eseguiti dall’ingiunta (ed in particolare con riferimento al [REDACTED] come da riconoscimento di debito prodotto quale doc. 5 fasc. mon.).

La [REDACTED] SRL ha proposto opposizione a detto decreto ingiuntivo, eccependo che il debito era stato contratto dall’impresa individuale [REDACTED] [REDACTED] soggetto affatto distinto dall’omonima SRL e non avente alcun collegamento con la stessa.



██████████ è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, eccependo che vi sarebbe continuità tra l'impresa individuale di ██████████ e la SRL.

L'opposizione è infondata.

Si precisa anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, non può nel caso di specie operare la presunzione di cessione aziendale di cui all'art. 66 co. 4 DPR 602/1973, sia perché detta disposizione normativa è stata abrogata dall'art. 16 D.Lgs. 46/1999 (si veda infatti il nuovo testo dell'art. 66 citato), sia e soprattutto perché, comunque, trattavasi di norma speciale valevole solo nell'ambito di applicazione del DPR 602/1973, ossia solo ai fini della riscossione delle imposte sul reddito (tanto che il previgente co. 4 art. 66 specificava testualmente che la presunzione era dettata solo "agli effetti dei commi precedenti").

Si ritiene tuttavia che, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, si sia verificata nel presente caso una cessione d'azienda occulta (ossia non formalizzata mediante atto scritto) tra ██████████ (in qualità di imprenditore individuale esercitante la propria attività sotto la ditta ██████████) e la ██████████ SRL, odierna convenuta. Si precisa a tal proposito che, per costante giurisprudenza, "l'art. 2556, primo comma, cod. civ., ove prescrive la Forma scritta "ad probationem" per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite (e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni) (cass. 6071/1987).

Come anticipato, sussistono plurimi e concordanti elementi dai quali poter inferire l'avvenuta cessione aziendale, quanto meno dal 2010 (momento in cui vi fu il passaggio dei lavoratori da un'azienda all'altra, come si dirà meglio *infra*):

- l'identità della ditta "██████████";
- l'identità fisica della sede di esercizio dell'impresa: all'epoca in cui si ritiene sia avvenuta la cessione (2010) sia l'impresa individuale che la SRL avevano la propria sede in ██████████ presso la medesima unità immobiliare (in parte destinata anche a privata abitazione del sig. ██████████ e, in passato, dei figli di questo), dotata di unico ingresso e individuata da due civici contigui, il n. 12 ed il n. 14; parte opponente non ha contestato la circostanza, ma ha sul punto eccepito che la sede dell'impresa individuale di ██████████ è dal 2015 in altro luogo (██████████): la circostanza è evidentemente irrilevante, dal momento che occorre guardare alla sede delle due imprese al momento della cessione, non ai mutamenti successivi (peraltro, posteriori di ben cinque anni);
- l'esercizio di fatto di attività del tutto simili: al di là della diversità delle dizioni riportate nella visure delle rispettive imprese, quello che conta è quale sia l'attività in concreto esercitata e nella sostanza entrambi gli imprenditori svolgono la



medesima attività di produzione e restauro di cornici antiche, complementi d'arredo, specchiere ecc.;

- l'utilizzo dei medesimi recapiti, in particolare il medesimo numero di telefono [REDACTED] ed il medesimo numero di fax [REDACTED] (v. visura [REDACTED] doc. 3 attore e listino prezzi [REDACTED] SRL doc. 8 convenuta); si noti che l'impresa individuale, nonostante il trasferimento di sede addirittura in altro comune (da [REDACTED]), continua tuttora ad utilizzare il medesimo numero di telefono fisso;
- particolarmente indicativa è la circostanza per cui il dominio www.[REDACTED].it è stato registrato il 19.4.1999 dall'impresa individuale di [REDACTED] (la circostanza può dirsi pacifica in quanto mai contestata dalla SRL opponente) ed è oggi tuttavia senza dubbio utilizzato dalla [REDACTED], la quale però nel 1999 non era stata neppure costituita;
- il medesimo sito web descrive l'attività svolta dalla SRL come una continuazione di quella iniziata e svolta per anni dall'impresa individuale di [REDACTED], padre dei due soci: nella pagina del sito "La Storia" si legge testualmente: "nel [REDACTED] ..." (doc. 4 convenuta);
- in particolare, la SRL annovera tra i lavori dalla stessa eseguiti anche il restauro della [REDACTED] (v. pag. 2 doc. 4 convenuta e, soprattutto, doc. 5, riproducente un'intera pagina del sito web dedicata a detto restauro); il restauro della [REDACTED] tuttavia pacificamente non può essere stato fatto dalla SRL, dato che quest'ultima è stata costituita nel 2008, ben dopo il completamento, nel 2003, del restauro stesso; sul punto l'opponente si limita ad affermare che trattasi di mera "pubblicità su un sito internet" avente carattere "promozionale": si noti tuttavia che la società opponente da un lato non nega di essersi a tutti gli effetti pubblicamente "fregiata" dell'attività di [REDACTED] (il che, peraltro, è provato documentalmente), dall'altro neppure afferma (né apertamente, né in modo tacito) di aver costruito un sito contenente informazioni palesemente false; in sostanza, l'opponente non ha fornito alcuna spiegazione plausibile di un tale contenuto del sito web; è quindi innegabile che la SRL senz'altro si avvale dell'avviamento dell'impresa individuale; si sottolinea, infine, che è irrilevante che le informazioni predette siano contenute in un mero sito web promozionale e non in atti e provvedimenti ufficiali: le dichiarazioni della SRL contenute nel sito e dirette alla generalità dei consociati costituiscono senz'altro un importante elemento presuntivo da tenere in considerazione al fine di stabilire se vi è stata o meno cessione d'azienda;
- il licenziamento, in data 30.9.2010, di tutti i dipendenti dell'imprenditore individuale e la riassunzione di gran parte di essi, da parte della SRL, il giorno immediatamente successivo 1.10.2010; è sul punto inconsistente l'obiezione della



SRL secondo cui non corrisponderebbe al vero che l'impresa individuale non ha in realtà cessato la propria attività (come invece risulta dalle visure del centro per l'impiego): quello che importa è che all'epoca tutti i dipendenti vennero licenziati in blocco per essere quasi tutti riassunti senza soluzione di continuità da altro imprenditore, esercitante attività assolutamente analoga, per di più nei medesimi locali; che il cedente avesse o meno continuato ad esercitare la propria attività imprenditoriale è del tutto irrilevante ai fini di stabilire se vi sia o meno stata cessione dell'azienda; peraltro, presumibilmente la causale "cessazione attività" fu quella comunicata dallo stesso [REDACTED] alla direzione del lavoro quale giustificazione per il licenziamento di tutti i propri dipendenti; si osservi, poi, che l'odierna attrice non ha neppure fornito in questa sede una spiegazione alternativa della vicenda, apparendo invero ben difficilmente spiegabile (al di fuori dello schema della cessione d'azienda) il licenziamento in blocco di tutti i dipendenti e la loro riassunzione il giorno immediatamente seguente da parte di altro soggetto;

- la mancata contestazione, da parte della SRL, dei solleciti di pagamento inviati da [REDACTED] e, anzi, la manifestata disponibilità ad un incontro risolutivo della vertenza; si precisa che tali condotte non possono qualificarsi come riconoscimento di debito (come invece sostenuto dall'opposto), sia perché effettivamente non vi è alcun riconoscimento, ma solo la disponibilità a trovare un incontro, sia perché i documenti in questione non provengono da un soggetto dotato di potere rappresentativo della società; trattasi tuttavia di un elemento presuntivo che, valutato assieme agli altri, conferma la tesi della cessione: è ragionevole presumere che il commercialista (ed ex amministratore della società) abbia consultato gli amministratori della SRL prima di rispondere in quel modo ai solleciti di pagamento (si noti che mai in corso di causa l'attrice ha neppure affermato che il commercialista avrebbe esorbitato dai suoi poteri o avrebbe risposto senza consultare gli amministratori della società); d'altronde, non si vede per quale motivo il commercialista avrebbe dovuto rispondere in quel modo (manifestando la disponibilità ad un incontro) se la società avesse ritenuto, come invece sostenuto in questa sede, che il debito facesse capo ad un soggetto affatto diverso ed in nessuno modo collegato con la SRL.

Tutte le circostanze sinora illustrate costituiscono, se lette nel loro complesso, presunzioni gravi, precise e concordanti dell'avvenuta cessione d'azienda tra l'impresa individuale di [REDACTED] e la [REDACTED] SRL.

Quanto al credito azionato da [REDACTED], si noti che lo stesso attiene all'attività svolta dalla [REDACTED] in relazione al restauro della [REDACTED] (v. doc. 1 e, soprattutto, doc. 6 convenuta, intestato "[REDACTED]" e sottoscritto da [REDACTED], il quale riconosceva il proprio debito nei confronti di [REDACTED] in relazione al restauro predetto) e che la medesima attività costituisce uno dei lavori più importanti che la SRL vanta di aver svolto in passato, tanto da farne uno dei fiori all'occhiello del



proprio sito web. La cessione ricomprende quindi senz'altro anche il debito di cui si discute nel presente giudizio, del quale deve quindi rispondere la cessionaria [REDACTED] SRL (senza con ciò far venir meno, ovviamente, la perdurante possibilità di agire nei confronti del cedente, il quale non può intendersi liberato dagli obblighi preesistenti). Si precisa che in caso di cessione occulta d'azienda non si può ritenere applicabile l'art. 2560 co. 2 c.c. (peraltro neppure invocato dall'opponente), non potendosi applicare il criterio formale dell'iscrizione dei debiti nelle scritture contabili del cedente in difetto, per l'appunto, di cessione formalizzata.

Essendo il debito stato riconosciuto dal debitore, sarebbe ricaduto negli oneri di prova di parte opponente provare l'inesistenza del rapporto fondamentale. Non solo detta prova non è stata fornita, ma in radice parte opponente non ha neppure mosso alcuna contestazione nel merito del credito azionato (e anche tale mancata contestazione è rilevante, ex art. 115 co. 1 c.p.c.).

È quindi fondata la domanda proposta in via monitoria da [REDACTED], il che comporta il rigetto dell'opposizione.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna [REDACTED] SRL a rifondere a [REDACTED] le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre ad IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014;
3. ritenuto che il fatto di aver posto in essere una cessione d'azienda in difetto di atto scritto e registrato possa integrare una violazione tributaria, visto l'art. 36 ultimo comma DPR 600/1973 (come modificato dall'art. 19 co. 1 lett. g) L. 413/1991), dispone che copia della presente sentenza venga trasmessa al Comando di Compagnia della Guardia di Finanza di [REDACTED] (competente territorialmente, avendo entrambi gli imprenditori sede in provincia di [REDACTED]).

Così deciso in Treviso, il 19 novembre 2018

Il giudice

- Dott. Carlo Baggio -

